

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA APERTA, PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PARCO VEICOLARE DELLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. 4516807BOA

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

I veicoli dovranno essere assicurati con la formula "franchigia fissa e assoluta " ed ai massimali minimi previsti dalla legge.

L'assicurazione è prestata, in conformità a quanto previsto dalla legge 990/69 e succ. modifiche, per i rischi derivanti dalla responsabilità civile del Parco veicolare in uso al Comune di Napoli – Servizio Autonomo Polizia Locale - indicate nel prospetto allegato al presente Capitolato, per quanto dovuto dall'Assicurato (capitali, interessi e spese) a titolo di risarcimento danni cagionati a terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli, dall'esecuzione delle operazioni da terra effettuate, anche con mezzi o dispositivi meccanici installati sui veicoli, nonché dei danni causati ai veicoli trasportati da detti mezzi e degli eventuali danni che il veicolo trasportato dovesse provocare a terzi (movimentazione).

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile dei veicoli in aree private e per i danni causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

L'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni cagionati a terzi non trasportati.

L'impresa, inoltre, coprirà, su richiesta, altre forme di assicurazione riguardante i veicoli.

ART. 2 - AMMONTARE DEL PREMIO E DURATA DEL CONTRATTO

Il premio complessivo posto a base di gara è di Euro € 119.446.36, per pagamento premi ed € 10.811,16 (non soggetti a ribasso) per l'eventuale pagamento di franchigie e immissione nuovi veicoli per la complessiva somma di € 130.257,52.

Non sussistono oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza, e/o redigere il DUVRI.

L'assicurazione decorre dalle ore 00.00 del giorno 01/01/2013 e termina alle ore 24.00 del giorno 31/12/2013 senza tacito rinnovo.

ART. 3 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara i candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e di quelli previsti dal presente Capitolato.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui **agli artt. 34 e 37 del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006. e s.m.i..**

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, le stesse si dovranno uniformare a quanto previsto dagli **art. 34 e e seguenti del D. L.vo 163/06 e s.m.i..**

A tal proposito si precisa, visto l'**art. 37 c. 2 e c. 4 del d.Lgs. 163/06 e s.m.i.**, che trattasi di un'unica prestazione, e precisamente di copertura assicurativa RCA e che nell'offerta deve essere specificata la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori riuniti o consorziati.

Le imprese, dovranno far pervenire, **in qualsiasi modo**, esclusa la consegna a mano, un plico sigillato - controfirmato sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente, telefono, fax, oggetto della gara, determina di indizione, codice CIG, indirizzato al Comune di Napoli, Protocollo generale Gare, Piazza Municipio - 80133 Napoli, entro e non oltre le ore 12,00 del termine indicato nel bando di gara - contenente due distinte buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura rispettivamente **BUSTA "A" e BUSTA "B"**.

La mancata osservanza delle modalità e dei termini di presentazione di cui sopra determineranno l'esclusione dalla gara.

In caso di spedizione a mezzo servizio postale non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l'ora di arrivo al Protocollo Generale Gare del Comune.

Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel termine perentorio sopra indicato, l'offerta non è ammessa alla gara.

BUSTA "A" DEVE CONTENERE A PENA DI ESCLUSIONE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA** sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente con allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria con allegata copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata.
2. **GARANZIA**, ai sensi dell'**art.75 del D.Lgs. 163/2006** (con particolare attenzione al comma 4 ed al comma 8), pari al 2% dell'importo posto a base di gara, costituita alternativamente: - da cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Napoli sita in Piazza Museo Galleria Principe di Napoli; - da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti

nell'elenco speciale di cui all'art.107 D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie , e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58/. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e va corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), in favore della stazione appaltante, nella misura e nei modi previsti dall'art.113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Nell'ipotesi di versamento in contanti dovrà essere prodotto, ed allegato all'istanza di partecipazione, l'impegno da parte di uno dei soggetti a tanto autorizzati dalla legge a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (riduzione del 50% della cauzione provvisoria). Per poter fruire del relativo beneficio, in caso di partecipazione in R.T.I., tutte le sue componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nel predetto articolo. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata nell'interesse di tutti i componenti il raggruppamento, e da essi sottoscritti.

3. **DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – CCIAA** – con indicazione dell'oggetto sociale relativo alla fornitura oggetto della gara, attestante che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, nonché la prescritta dicitura di cui all'art. 9 del DPR 252/98, o **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante;
4. **DICHIARAZIONE** resa dal legale rappresentante della ditta concorrente, con le formalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000 con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante con la quale, sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall'art. 76 del citato 445/2000 e s.m.i., con riferimento alla gara in oggetto, dichiara:
 - a. di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto;
 - b. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 comma 1 indicando anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui all'art. 38 comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (la dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 38 va resa anche da parte degli altri soggetti indicati nei richiamati punti);
 - c. di non trovarsi, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato e/o di collegamento con altre imprese partecipanti alla gara;
(Ai fini del comma 1 lettera m-quater del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. i concorrenti allegano alternativamente: 1) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; 2) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione

appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica)

- d. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68;
- e. di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, e di tener conto, nell'espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
- f. che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dall'art.18 della legge 55/90 e dalla legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08;
- g. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it , nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- h. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, per le quali l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap;
- i. di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art.52 della L.R. n.3/2007 l'obbligo di applicare i contratti Collettivi Nazionali e di farli applicare ai propri subappaltatori, nonché il vincolo per la stazione appaltante di subordinare i pagamenti degli acconti e del saldo all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
- j. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale qualora si partecipi alla stessa in forma associata.
- k. di possedere un Ispettorato Sinistri, oppure in mancanza, di impegnarsi in caso di aggiudicazione a costituire una adeguata struttura per la gestione dei sinistri, nella città di Napoli per tutta la durata della prestazione del servizio.
- l. Di aver preso visione dell'elenco dei veicoli da assicurare, contenente tutti gli elementi utili per la formulazione del premio e che potrà essere ritirato, in copia, presso il Comando Polizia Locale, U.O. Amministrativa, via V.De Giava 5 – Napoli fino a 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Tale elenco potrà altresì essere richiesto via email all'indirizzo: poliziale.amm@comune.napoli.it e ritrasmesso all'indirizzo email di provenienza.

5. SCHEDA ANAGRAFICA così compilata e sottoscritta dal legale rappresentante:

Denominazione e ragione sociale:
Sede:
Partita IVA:
Legale rappresentante (nome e cognome, data e luogo di nascita)
Numero iscrizione CCIAA.
Matricola INPS:
Posizione INAIL

BUSTA "B" DEVE CONTENERE A PENA DI ESCLUSIONE, L'OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO COSÌ FORMULATA

DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente con indicazione del numero di codice fiscale o partita IVA, nella quale viene indicato il prezzo offerto IVA esclusa.

Il prezzo offerto, da esprimersi come ribasso percentuale unico sul costo del servizio, dovrà essere inferiore a quello posto a base d'asta; esso deve essere riportato in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

L'offerta deve riportare l'importo dei costi destinati alla sicurezza. Ai sensi dell'art.87 comma 4 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già costituito l'offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante della ditta mandataria e devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle ditte partecipanti e devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Non saranno ammesse, pena l'esclusione dalla gara, offerte parziali né offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

ART. 4 - DELEGA DEI CONTRATTI

Ai sensi dell'art.1911 c.c. è ammessa la coassicurazione con l'obbligo della Società aggiudicataria di assumere una partecipazione in quota ai rischi oggetto della gara non inferiore al 30% del premio.

Le Società in coassicurazione dovranno possedere gli stessi requisiti previsti per la partecipazione alla gara.

ART. 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D.Lgs.163/06 e s.m.i., dal bando di gara e dal presente capitolato speciale di appalto e sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi del medesimo decreto.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio previsto dall'art. **82 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.** nei confronti di quella impresa che avrà praticato unicamente il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara.

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.

Ove la gara vada deserta al primo esperimento essa verrà nuovamente esperita con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ex art.57 del D.Lgs.163/06 e verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicataria resterà vincolata nei confronti dell'amministrazione all'osservanza delle norme contrattuali fin dal momento della aggiudicazione nelle more del contratto definitivo.

ART. 6 - STIPULA DEL CONTRATTO E CONSEGNA CERTIFICATI ASSICURATIVI

L'aggiudicataria si impegna a sottoporre all'esame del Dirigente del Servizio Autonomo Polizia Locale il contratto di assicurazione, di cui all'art.1882 c.c., entro 5 giorni dall'esecutività della determina relativa alla definitiva aggiudicazione.

Il contratto, previa costituzione della cauzione definitiva nei modi di legge, verrà sottoscritto presso la sede che sarà indicata dal Servizio Autonomo Polizia Locale almeno 15 gg. precedenti l' inizio della copertura assicurativa.

L'aggiudicataria, previa informativa del Servizio Autonomo Polizia Locale, provvederà, almeno 4 gg. lavorativi precedenti l'inizio della copertura assicurativa, al rilascio dei certificati e dei contrassegni presso la sede del Servizio Autonomo Polizia Locale.

L'Aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione dell'appalto con incameramento della cauzione provvisoria pari al 2%, se, entro i tempi fissati nell'invito per la sottoscrizione del contratto definitivo, non si sarà presentata, previa costituzione della cauzione definitiva da determinare ai sensi **dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.** e al pagamento delle spese contrattuali, presso il Servizio Gere e Contratti per la sottoscrizione del contratto stesso. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia, per eventuali risarcimenti di danni, dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato e dal contratto che sarà sottoscritto.

ART. 7 - DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

I premi si intendono compresi e compensati di tutti gli oneri e imposte di cui al presente capitolato, tutto incluso e niente escluso.

I premi predetti si intendono offerti dalle imprese in base a calcoli di propria convenienza, a tutto rischio, e sono, quindi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto previsto dal presente capitolato. L'impresa aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere.

Il premio sarà liquidato entro sessanta giorni dalla data di effetto della garanzia assicurativa ed avverrà in due rate semestrali uguali con effetto 01/01/2013 e 01/07/2013.

Il premio complessivo spettante all'impresa assicurativa sarà determinato dal numero complessivo dei veicoli assicurati di cui si allega prospetto che costituisce parte integrante del presente capitolato .

Il premio sarà aumentato o diminuito rispettivamente nel caso di immissione o di dismissione in servizio di veicoli assicurati.

La Società si obbliga a praticare, per tutti i veicoli indicati nell'allegato elenco, i premi e le franchigie, di cui all'allegato tariffario, ridotti i primi della percentuale di ribasso praticata sul premio complessivo a base di gara; per eventuali ulteriori coperture assicurative successive a quelle indicate dovrà essere garantita la stessa tariffa di cui alla gara.

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

La Società è tenuta entro sessanta giorni dalla scadenza del contratto ad emettere appendice di regolazione premio per le variazioni relative alle eventuali immissioni o dismissioni di veicoli assicurati intervenute durante il periodo contrattuale e per le franchigie e scoperti eventualmente da liquidare.

ART. 8 - DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società al termine di ogni semestre deve fornire al committente un tabulato sinistri, con l'indicazione delle parti coinvolte, le date di accadimento, le tipologie del danno (a persone o a cose) così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;

Nel caso di sinistro liquidato dovrà essere indicata la data della liquidazione del danno.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Nel caso di contenziosi proposti da terzi coinvolti in sinistri con i veicoli di proprietà comunale, giusta direttiva del 09.07.2008 della Giunta Comunale (vedi emendamento alla deliberazione di G.C. n. 923 del 09.07.2008), la Società designerà d'intesa un Avvocato, previa nomina da parte della Giunta, il quale dovrà costituirsi tanto per il Comune quanto per la stessa Società, e proporre tutti i motivi, le ragioni, le eccezioni e/o domande riconvenzionali, nonché le chiamate in causa di terzi ai quali sia comune o dai quali il Comune di Napoli debba essere garantito o rivalso. Tutte le spese e i compensi di difesa, anche relativi ad attività stragiudiziali, sono a carico della Società che, in ogni caso, deve tenere indenne il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 9 - MASSIMALI E FRANCHIGIE

Dovranno essere applicati i massimali minimi previsti dalle norme vigenti ed il valore delle franchigie secondo quanto previsto dalla tariffa allegata al capitolato speciale d'appalto di cui forma parte integrante.

ART. 10 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la società provvederà gratuitamente , previa restituzione di quelli da sostituire o copia denuncia di smarrimento, al rilascio dei duplicati entro le 48 ore dalla richiesta.

ART. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, gli Stati della Comunità Economica Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Per la circolazione sul territorio di altri stati sarà necessario il rilascio gratuito da parte della società aggiudicataria del certificato internazionale di circolazione (CARTA VERDE).

Le garanzie sopra citate saranno operanti secondo le condizioni e i limiti posti dalle singole legislazioni nazionali riguardanti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto.

ART. 12 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante :

- qualora il conducente non sia abilitato alla guida;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n° 285, relativo Regolamento e successive modificazioni.

ART. 13 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia assicuratrice, a parziale deroga di quanto stabilito nell'art. 12 denominato "esclusioni", rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del Contraente che del conducente, per somme pagate in conseguenza dei sinistri nei seguenti casi:

- guida di persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/04/92 n°285 relativo regolamento e successive modificazioni;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione

- veicolo guidato da persona non abilitata alla guida.

La presente garanzia non è operante qualora l'Ente proprietario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di rivalsa.

ART. 14 - SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

In caso di ritardo della consegna dei certificati assicurativi verrà applicata, mediante deduzione dal premio, la penalità dell' 1% dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui la consegna venisse ritardata oltre la data d'inizio della copertura assicurativa, l'Amministrazione avrà facoltà di rivolgersi, a maggiori spese dell'aggiudicataria, presso altra ditta per il servizio in parola, fermo restando l'applicazione delle penali di cui sopra.

L'Amministrazione avrà il diritto di riscuotere le penalità e di rivalersi dei danni eventualmente subiti, per la mancanza di copertura assicurativa, sull'importo del premio o, in mancanza, sulla cauzione costituita in conformità dell'art. 3.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, il contratto - ai sensi dell'art. 1456 cc – potrà essere risolto in caso di negligenza o grave inadempienza della aggiudicataria rispetto al Capitolato ed alla normativa in materia.

ART. 16 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Lo svincolo della cauzione avverrà dopo che la ditta avrà provveduto all'adempimento dei propri obblighi contrattuali e dopo la composizione di ogni eventuale controversia, pendenza o contestazione.

ART. 17 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole al contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 18 - ONERI DELL'APPALTO

Eventuali spese dovute a qualsiasi titolo conseguenti al contratto cadranno per intero a carico dell'aggiudicataria.

ART. 19 - VARIAZIONE DEL RISCHIO

E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente copertura assicurativa e non comporteranno diritto di recesso.

ART. 20 - QUALIFICA DI "TERZO"

Si intendono considerati terzi, oltre l'interpretazione corrente il Sindaco, gli Amministratori, i Consiglieri Comunali e Circoscrizionali, i Dirigenti, i Dipendenti, eventuali coniugi parenti e affini e chiunque instauri rapporti di lavoro con l'Ente stesso.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo dove ha sede il contraente .

ART. 22 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

L'appaltatore nel partecipare alla gara dichiara di conoscere che il Comune di Napoli con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni, riportandosi, integralmente, nel presente CSA gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, nonché la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007

(estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R.n.252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:
 - a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche

al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

- b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali

d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;
- f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
 - I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fine delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
 - II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin,

ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

- i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola di cui all'art. 3 comma 2

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore."

DISPOSIZIONI AI SENSI DELLA L.R. CAMPANIA N. 3/07

L'art. 52 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 -Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania - recita: *"1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori."*

Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli con l'approvazione del bilancio previsionale 2007, intervenuto con delibera di CC n. 22 del 7.5.07, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009 - pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'A.C.-

In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

Il Capo di Gabinetto del Sindaco
Responsabile del S.A.P.L.
Dr. A.Auricchio